

# **STATUTO DELLA CASSA MILANESE DI ASSISTENZA**

## Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita - ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. - un'Associazione denominata "Cassa Milanese di Assistenza".

## Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, Viale della Liberazione 16.

## Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è costituita per attuare finalità di carattere esclusivamente assistenziale in forma assicurativa tramite la Compagnia di assicurazioni "Generali Italia SpA" e/o sue Controllate o Collegate: le prestazioni sono destinate esclusivamente ai dipendenti di qualsiasi Società associata nonché alle persone con rapporto professionale continuato ed esclusivo con le medesime.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## Art. 5 - ASSOCIATI

L'Associazione è composta da Soci Promotori, Soci Aderenti e Soci Ordinari secondo le seguenti dizioni:

- a) **Soci Promotori:** sono le persone o le Aziende che hanno promosso e costituita l'Associazione;
- b) **Soci Aderenti:** sono le Aziende (industriali, commerciali e di servizi) che per legge, contratto collettivo nazionale di lavoro, accordi o regolamenti aziendali sono tenuti al versamento di "contributi finalizzati" alla creazione di trattamento assistenziali a favore dei propri dipendenti;
- c) **Soci Ordinari:** sono i dipendenti dei Soci Aderenti (Società associate) a favore dei quali viene costituito il trattamento assistenziale.

Possono assumere la qualifica di Soci Ordinari anche i professionisti con contratti a progetto e gli amministratori delle Aziende Aderenti (Soci Aderenti), nonché i familiari dei dipendenti delle Aziende Aderenti (Soci Aderenti), a condizione che sia esplicitamente previsto nell'ambito dei contratti, accordi o regolamenti aziendali.

La qualifica di Socio Aderente od Ordinario si acquisisce a seguito della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia in merito alle domande scritte di adesione pervenute, secondo la procedura definita dal regolamento.

I soci di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo partecipano alla vita associativa fintanto che permane in capo agli stessi la qualifica di soci.

Il recesso dei soci è disciplinato dal regolamento.

## Art. 6 - CONTRIBUTI E FONDI

I soci tutti sono tenuti a versare eventuali contributi richiesti dal Consiglio di Amministrazione al fine di ottenere i servizi di cui all'art. 3 del presente statuto.

I contributi associativi versati non sono trasmissibili.

Si demanda al regolamento per quanto attiene alla disciplina di tali contributi.

## Art. 7 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai Soci Promotori ed Aderenti (o dai loro delegati o mandatar) nonché dai delegati dei Soci Ordinari eletti ai sensi del seguente art. 8.

Essa sarà convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale di cui all'art. 13 del presente statuto. Le assemblee sono convocate presso la sede dell'Associazione o altrove in Italia od in altro paese della Unione Europea,

con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o a mezzo posta elettronica (e-mail) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Sono ugualmente valide le assemblee costituite senza convocazione purché siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, siano presenti o siano informati della riunione tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea sarà inoltre convocata in via straordinaria su decisione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione ovvero di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possano essere fisicamente presenti e dove si trovino il presidente dell'assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente dell'assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con l'Associazione ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura dell'Associazione stessa, ove gli aventi diritto possano affluire. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione, controllerà e proclamerà i risultati della votazione.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

L'assemblea:

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti
- delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo dell'esercizio
- modifica lo statuto
- approva e modifica il regolamento
- delibera lo scioglimento dell'Associazione
- delibera su quant'altro ad essa è demandato dalla legge o dallo statuto

## **Art. 8 - ELEZIONE DEI DELEGATI DEI SOCI ORDINARI**

I Soci Ordinari eleggono i loro delegati con le seguenti modalità:

- a. n. 1 delegato ogni 10 soci o frazione
  - b. i delegati durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.
- Le operazioni relative alla nomina dei delegati saranno determinate in ogni azienda aderente in sede di contrattazione collettiva od accordo aziendale.

## **Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione ha gestione autonoma ed è amministrata da un Consiglio composto da cinque a nove membri nominati dall'assemblea dei soci che ne determina anche il numero. I Consiglieri saranno nominati con le seguenti proporzioni:

- I. n. 1 Consigliere nominato dai Soci Promotori;
- II. un massimo di n. 4 Consiglieri nominati dai Soci Aderenti;
- III. un massimo di n. 4 Consiglieri nominati dai Soci Ordinari.

Gli amministratori rimangono in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni. Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Presidente ed un Vice: essi dureranno in carica un biennio. In caso di decesso o di dimissioni di un componente del Consiglio in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato, verrà effettuata tramite cooptazione da parte del comitato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dai Sindaci, qualora nominati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata, raccomandata a mano almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con posta elettronica (e-mail) almeno due giorni prima della riunione nei casi di urgenza; l'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si tiene la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica tra i quali il Presidente od il Vice; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

## **Art. 10 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Fra l'altro, in particolare:

- determina la misura dei versamenti di cui all'art. 6 dello statuto e la loro eventuale variabilità;
- pone in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento di quanto previsto all'art. 3;
- redige il conto preventivo e quello consuntivo che verranno sottoposti all'assemblea annuale;
- propone eventuali modifiche al Regolamento, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- delibera la convocazione dell'assemblea in via straordinaria ai sensi dell'art. 7;
- delibera sull'ammissione dei soci dopo averne verificato il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e regolamento;

## **Art. 11 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti sia di fronte a terzi che in giudizio ed a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente provvede anche a far dare attuazione alle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione e pertanto, in caso di sua assenza od impedimento, verrà sostituito dal Vice Presidente.

## **Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri effettivi ed uno supplente eletti per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci la quale designa anche il Presidente del Collegio.

I revisori hanno diritto di controllare la gestione dell'Associazione e devono presentare annualmente la loro relazione sul rendiconto redatto dal Consiglio ai sensi dell'art. 13.

I revisori effettivi hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e non percepiscono emolumenti per la loro attività.

## **Art. 13 – RENDICONTO ANNUALE – AVANZO DI GESTIONE**

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio verrà redatto un rendiconto economico e finanziario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da presentare all'assemblea per l'approvazione. Ai sensi della vigente normativa in materia di enti di tipo associativo è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 14 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie tra associati ovvero con l'associazione saranno sottoposte alla Competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea: essi giudicheranno senza formalità di procedura a maggioranza. Il lodo sarà inappellabile.